

## **L'imposta sul valore aggiunto IVA**

Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza sui cittadini contribuenti, secondo quanto fissato dal sistema tributario di uno stato, regolamentato dal rispettivo del diritto tributario. Il tributo è richiesto generalmente dallo stato, da un ente pubblico o dalla pubblica amministrazione. L'ammontare dei tributi riscossi dallo stato è detto gettito fiscale. I tributi si possono dividere in: imposte, tasse, contributi.

L'imposta è il tributo per eccellenza; è un prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo stato per sostenere la spesa pubblica.

Le imposte si dividono in due categorie: le imposte dirette, sono quelle che si applicano al patrimonio e al reddito e i contribuenti sono responsabili del pagamento; le imposte indirette invece si applicano al trasferimento o consumo di un bene o servizio.

Tra le imposte indirette ha particolare importanza l'imposta sul valore aggiunto, detta anche IVA. Essa si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate; il cui calcolo si basa solo sull'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto).

L'IVA è a carico del consumatore finale e colpisce l'aumento di valore che beni e servizi subiscono nei vari atti di scambio per arrivare fino a lui.

L'IVA viene riscossa in tutte le fasi della produzione e commercializzazione ma non grava sugli operatori economici. Questi, infatti, incassano dai loro clienti l'IVA sui beni e servizi venduti (iva a debito) e pagano ai fornitori l'iva sui beni e servizi acquistati (iva a credito) versando poi allo stato la differenza (iva a credito-iva a debito) alle scadenze stabilite.

A pagare l'imposta, come si è detto, è l'ultimo anello della catena commerciale, il consumatore finale, al quale non sono consentite detrazioni.

Per poter applicare l'iva sono necessari tre presupposti:

- presupposto oggettivo: le operazioni devono avere per oggetto una cessione di beni o una prestazione di servizi;
- presupposto soggettivo: le operazioni devono essere compiute nell'esercizio di imprese o di arti e professioni; i privati, non sono soggetti d'imposta;
- Presupposto territoriale: le operazioni devono essere compiute nel territorio dove lo stato esercita la sovranità.

Oltre al versamento di imposta, gli operatori economici sono tenuti ad alcuni adempimenti formali. Essi infatti devono:

- documentare le operazioni svolte nell'esercizio della loro attività, per esempio attraverso l'emissione delle fatture, delle ricevute o degli scontrini fiscali;
- Registrare ordinatamente le fatture di acquisto e vendita su degli appositi registri: registro delle fatture emesse e registro di corrispettivi;
- calcolare periodicamente l'imposta da versare all'erario e liquidarla.

Il calcolo va effettuato ogni trimestre, per i contribuenti che nell'anno precedente hanno avuto un volume di affari non superiori a euro 309.874,14, costituito da prestazioni di servizi; mentre è effettuato ogni mese per gli altri contribuenti.

Nel primo caso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, ossia il 16 maggio, il 16 agosto e il 16 novembre. Il termine per il saldo annuale, relativo all'ultimo trimestre, è invece il 16 marzo dell'anno successivo.

Nel secondo caso, i versamenti all'erario devono essere fatti entro il giorno 16 del mese successivo, se il giorno 16 cade di sabato, domenica o altra festività, il versamento viene rinviato al primo giorno non festivo successivo.

Naturalmente le imprese faranno il versamento solo nel caso in cui l'IVA debito sia maggiore dell'IVA credito. Il sistema di liquidazione dell'IVA prende il nome di detrazione di imposta da imposta.

- presentare la dichiarazione annuale relativa al volume d'affari.

Non tutte le operazioni commerciali sono gravate dall'iva alcuni, infatti, non sono contemplate dalla legge (in quanto prive di uno dei tre presupposti), altre sono non imponibili o esenti. Le prime sono operazioni sulle quali non si calcola l'iva per evitare una doppia tassazione, e riguardano essenzialmente le cessioni tra paesi dell'unione europea e le esportazioni. Le operazioni esenti riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi che non sono soggette all'imposta per scelte di tipo sociale o politico e interessano perlopiù settori come quello finanziario, assicurativo, sanitario.

In Italia l'aliquota ordinaria IVA è del 22%.

Sono previste, inoltre, delle aliquote ridotte per specifici beni e servizi:

- 4%, per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli, e anche per la prima casa;
- 5%, per esempio per alcuni alimenti;

- 10%, per esempio per la fornitura di energia elettrica e del gas per usi domestici, i medicinali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per specifici beni e servizi.

### Calcolo dell'iva

Formula IVA = imponibile x aliquota : 100

Esempio pratico :

$$100 \times 22 : 100 = \mathbf{22}$$

$$\text{Prezzo vendita} = 100 + 22 = \mathbf{122}$$

### Scorporare l'iva

**Lo scorporo è una operazione di tipo contabile che consiste nel separare l'IVA dal prezzo compressivo dell'IVA stessa.**

Formula: prezzo vendita : (100+aliquota IVA)

Esempio pratico :

$$300 : 1.22 = \mathbf{245,90}$$
 imponibile

Calcolo per vedere quanto ammonta l'iva :

$$300 - 245,90 = \mathbf{54,1}$$
 valore dell'iva